

TI_GERICHTE 32.2012.121 vom 20. April 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-04-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2012.121

FR: TI_GERICHTE 32.2012.121 du 20 avril 2012

IT: TI_GERICHTE 32.2012.121 del 20 aprile 2012

Regeste

Diniego di prestazioni. Conferma della valutazione SMR e dell'inchiesta domiciliare

Erwägungen

E. 29

cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Va inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). In concreto – fatto salvo il rapporto 13 giugno 2012 di cui già si è detto – la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica che non sia già stata vagliata dal medico SMR dr. _____. D'altra parte, per quel che concerne la valutazione della capacità dell'assicurata quale casalinga, l'Ufficio AI ha fatto esperire un'inchiesta domiciliare il 25 novembre 2011 (doc. AI 12/1-6). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell'assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 30,5% (doc. AI 12/6). Valutando i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni. Considerato che l'insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4), alla valutazione dell'assistente sociale va prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l'esigibilità di ogni singola mansione. Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 consid. 2). Va inoltre rilevato che nell'inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei

lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all'interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell'economia domestica da parte dei familiari. Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull'ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell'11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003). Al riguardo va qui evidenziato che anche il dr. _____, nel rapporto 10 maggio 2011, a differenza della capacità lavorativa del 50% in un'attività adeguata, ha attestato che "(...) come casalinga vi è attualmente un'incapacità lavorativa dell'ordine del 40% (...)" (doc. AI 7/3). Del resto va qui attirata l'attenzione della ricorrente sull'obbligo per l'assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell'economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all'aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). In particolare nella DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. In questo senso, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e che l'assistente sociale ha potuto considerare anche l'aiuto dei familiari nei lavori che l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica – nell'inchiesta, in merito all'attività legata all'alimentazione, alla pulizia dell'appartamento, alla spesa e acquisti diversi e al bucato, confezione e riparazioni di indumenti, l'incaricata ha evidenziato che "(...) i figli apparecchiano-sparecchiano ed alcune volte la suocera lava i piatti. In occasione delle pulizie a fondo del locale cucina, la signora RI 1 è in grado di eseguire unicamente quelle leggera; il marito e il cognato si occupano dei lavori pesanti. [...] I famigliari si occupano delle pulizie stagionali dell'appartamento, l'assicurata è in grado di eseguire unicamente quelle leggere. [...] L'assicurata si occupa personalmente della piccola spesa quotidiana presso i vicinissimi supermercati senza problemi particolari; esegue altresì quella settimanale, insieme al marito, e trasporta gli acquisti in casa direttamente con il carrello del supermercato (per evitare di sollevare pesi). [...] Alternando l'attività con delle pause, stende la biancheria piccola e leggera sullo stendino basso ed affida quella pesante-ingombrante ai famigliari. (...)" (doc. AI 12/4-5) –, la valutazione dell'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica 25 novembre 2011 va quindi confermata. Appurata l'applicabilità del metodo specifico per il calcolo dell'invalidità (cfr. consid. 2.7) e confermata la valutazione espressa dall'assistente sociale, questo Tribunale deve pertanto concludere che a ragione l'Ufficio AI ha ritenuto un grado d'invalidità del 30.5% e quindi negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3 e 2.4). 2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI,

in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico della ricorrente che ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all'esenzione dalle tasse e spese processuali (cfr. consid. 1.3). Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l'autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l'assistenza giudiziaria. L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, Kommentar ATSG, 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788). A norma dell'art. 3 cpv. 1 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l'assistenza giudiziaria si estende all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all'esenzione dalle tasse e spese processuali; all'ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante – per quanto qui interessa – si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.). Nella fattispecie, risulta dagli atti di causa che l'assicurata beneficia delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. B). In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa. Il ricorso non appariva inoltre di primo acchito privo di esito favorevole. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i relativi requisiti cumulativi, la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit, ad art. 61, n. 110, pag. 790; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003, consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.